REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

SEZIONE CIVILE

In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati

Dott. Alfonso Nurcis	PRESIDENTE
Dott. Angelo Lucio Caredda	CONSIGLIERE RELATORE
Dott. Paola Mazzeo	CONSIGLIERE

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella causa di lavoro iscritta al n. 45 di RACL dell'anno 2016, proposta da:

Azienda Unità Sanitaria Locale n. 4 della Sardegna, ora ATS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Agostino Mario Mela in forza di procura speciale in calce all'atto d'appello, elettivamente domiciliata nel suo studio in Cagliari, Piazza del Carmine n. 22.

APPELLANTE-APPELLATA INCIDENTALE

CONTRO

[redacted] elettivamente domiciliata in Cagliari, via Igl. 45, nello studio dell'avvocato Luciano Lobina; rappresentata e difesa dall'avv. Donato Marongiu in virtù di procura speciale in calce alla memoria di costituzione in appello.

APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE

LA CORTE D'APPELLO

Ritenuto necessario disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, sulla base di diversi parametri, nomina come CTU il dott. Giampaolo Berté e rinvia per l'incarico al 24-1-2018, h. 9, dando incarico alla cancelleria di effettuare le comunicazioni.

Cagliari, 11-10-2017

Il Presidente
Dott. Alfonso Nurcis

CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

SEZIONE CIVILE IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

DECRETO LIQUIDAZIONE COMPENSI A PERITO

(art. 168 DPR 115/2002)

IL PRESIDENTE

R.G. **45/16**

CRON.

CAUSA TRA

ATS SARDEGNA
AVV. AGOSTINO MARIO MELA

vs/

[redacted]
AVV. DONATO MARONGIU – LUCIANO LOBINA

Vista la nota spese;
Vista la relazione peritale;
Visti gli artt. 168 DPR 115/2002 e 21 DM 30.05.2002;

L I Q U I D A

al perito **dr. GIAMPAOLO BERTE'** il compenso di **EURO** ——
(——) di cui **EURO** 1164,00
per onorari e **EURO** —— per spese, oltre gli accessori di legge.
Pone a carico di ~~ASL n.~~ ATS SARDEGNA il pagamento della suddetta somma.

Cagliari, lì 5/12/2018

IL CANCELLIERE

CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

IL PRESIDENTE
dr. Alfonso Nurcis

Depositato in Cancelleria
Il 05 DIC 2018
Il CANCELLIERE

Firmato Da: FRONGIA MAURO LINO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 167bbe

Dr. Giampaolo Bertè
Via E. Gianturco n.4 - Cagliari
tel.: 070-305315 - fax: 070-3486842

Tribunale di Cagliari

Corte d'Appello

Sezione Lavoro e Previdenza

Causa n. 45/2016 promossa da [redacted] contro Azienda Sanitaria Locale n. 4 della Sardegna.

Come da verbale di udienza del 24 gennaio 2018 provvedo a mettere a disposizione l'elaborato contabile con il quale sono state conteggiate le differenze di trattamento economico maturate nel corso del rapporto di lavoro tra la [redacted] e l'Azienda Sanitaria Locale n. 4 della Sardegna per il periodo compreso tra il 11 settembre 2009 e il 10 ottobre 2017 (in data 11 ottobre 2017 la [redacted] è stata stabilizzata con la mansione di dirigente medico veterinario di 1° livello a tempo indeterminato dalla stessa A.S.L. n. 4).

Il quesito posto dal Giudice verteva sulla determinazione delle competenze spettanti alla lavoratrice a titolo di retribuzioni per lavoro ordinario, comprendendo la tredicesima mensilità, nell'arco temporale compreso tra il 11 settembre 2009 e il 10 ottobre 2017. Veniva inoltre chiesto di tenere conto solamente delle parti fisse della retribuzione escludendo quelle variabili e di non computare l'indennità di eclusività del rapporto.

Nella fattispecie si è proceduto ad elaborare un conteggio ipotizzando un rapporto a tempo indeterminato (secondo le indicazioni dei Giudici) con decorrenza 11 settembre 2009. Pertanto le sole voci contrattuali considerate sono state le seguenti: minimo tabellare, indennità di specificità medica e

retribuzione di posizione minima unificata. Si precisa che le prime due voci non hanno evidenziato alcun incremento nell'arco di tutto il periodo mentre la terza voce (retribuzione di posizione minima unificata) viene contabilizzata solamente dopo i 5 anni dalla data ipotetica di inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come previsto dall'art. 6 del ccnl aran del 06/05/2010 che regolamenta il biennio economico 2008/2009 per i dirigenti medici veterinari. E sempre per il fatto di aver considerato un rapporto a tempo indeterminato con decorrenza settembre 2009 che non vengono conteggiati elementi di retribuzione legati all'anzianità di servizio della ricorrente.

Le differenze così ottenute sono state, secondo indicazioni del quesito, riportate al netto dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice e una volta ottenuto il dato al netto Inps si è proceduto ad effettuare la differenza con i dati percepiti dalla ricorrente sulla base delle sue dichiarazioni fiscali presenti agli atti. Su tale differenza sono state calcolate le imposte, basandoci sulle stesse aliquote irpef applicate anno per anno alla lavoratrice. Infine su queste somme è stata fatta la riduzione al 90%.

Il procedimento di calcolo potrà essere facilmente riscontrabile nei prospetti predisposti per ciascun anno dal 2009 al 2017 e nel prospetto di riepilogo generale.

Le risultanze dei conteggi sono le seguenti:

le differenze retributive ammontano pertanto a complessivi € 148.462,42 al lordo delle ritenute fiscali, mentre al netto delle ritenute fiscali

sono pari a € 115.779,13. Il dato riportato al 90% del valore è pari a € 104.201,22.

Il calcolo per interessi legali e rivalutazione monetaria in aggiunta alle differenze sopra indicate è pari a € 6060,95 (€ 2621,06 per interessi e € 3439.89 per rivalutazione). Pertanto la somma totale dovuta alla ricorrente sarà pari a € 110262,16.

I parametri retributivi utilizzati sono i seguenti:

a) Inquadramento contrattuale come dirigente medico veterinario equiparato liv 1°;
b) CCNL area IV° dirigenza medica e veterinaria;
c) Orario contrattuale 38 ore settimanali;
d) Ferie 28 giorni lavorativi annui (non considerate nel conteggio);
e) Permessi per ex festività 4 giorni annui (non considerati nel conteggio);

Prendo atto, infine, delle osservazioni pervenute in data 30 maggio 2018 dal consulente di parte della ricorrente che nulla ha da eccepire circa il mero calcolo dei conteggi. Continua, tuttavia, a non essere d'accordo sul fatto di escludere dal computo totale l'indennità di esclusività del rapporto, così come già manifestato prima che il sottoscritto iniziasse a predisporre i conteggi. Argomentando che in questa maniera non viene premiata la fidelizzazione del medico a prestare il suo lavoro esclusivo presso l'azienda, lavoro appunto da premiare, secondo il ctp, con una indennità risarcitoria

commisurata alla rinuncia dello stesso allo svolgimento dell'attività libero professionale al di fuori dell'azienda di appartenenza. Come ho evidenziato inizialmente, le indicazioni avute dai Giudici prima di definire i conteggi, sono state quelle di ipotizzare un rapporto di lavoro della tipologia a tempo indeterminato a partire dal 11 settembre 2009, di non conteggiare pertanto elementi retributivi legati alla anzianità di servizio (scatti) e di non tenere conto dell'indennità di esclusività (aspetto ben indicato nel punto 2 del quesito).

Il sottoscritto ritiene con la presente relazione, che si compone di n. 4 pagine, di aver assolto l'incarico ricevuto e rimane a disposizione dell'Ill.mo Giudice del Lavoro per qualsiasi chiarimento.

Contestualmente si deposita la nota spese e si chiede la liquidazione.

Con osservanza

Cagliari, 04 giugno 2018

Dr. Giampaolo Bertè

CONSULENTI DEL LAVORO
Consiglio Provinciale dell'Ordine di
CAGLIARI

Rilasciata al CdL **Giampaolo Bertè**
Nato/a a **Cagliari (CA)**
Il **12/12/1966**
Residente a **Maracalagonis (CA)**
in **Via Bachelet 6**

Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale dell'Ordine

Iscrizione all'albo n. **520**
Del **04/07/2003**

70000020002213 00